

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

Rapporti di cooperazione

Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi riconosciuti dallo Stato Italiano.

Art. 7

Difensore Civico

La Comunità Montana, quale ulteriore garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa, istituisce l'ufficio del Difensore Civico.

La carica di Difensore Civico è elettiva ed è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio Comunitario, che vi provvede a seguito di pubblico avviso.

Apposito Regolamento disciplina le procedure e il quorum qualificato per l'elezione del Difensore Civico, il funzionamento dell'ufficio, le competenze e le attribuzioni, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata e la cessazione dalla carica.

Il Consiglio della Comunità può attribuire al Difensore Civico un'indennità di carica, il cui importo è stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e, comunque, nel limite massimo del 35% dell'indennità di carica spettante al Presidente della Comunità.

Le competenze e le attribuzioni del Difensore Civico possono essere estese anche ai Comuni membri della comunità, su espressa delega dei Consigli Comunali e previa corresponsione del Comune di una quota pari al 5% dell'indennità di carica spettante al Presidente della Comunità Montana.

Al Difensore Civico competono i rimborsi delle spese di viaggio, nella stessa misura dei componenti il Consiglio della Comunità, se dovuti.

Art. 8

Consultazione - Informazione

La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più efficace azione programmatica; favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l'attività di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinati con appositi regolamenti.

Gli atti aventi rilevanza per l'intera collettività o per una pluralità di Comuni verranno pubblicizzati mediante affissione agli Albi Pretori dei Comuni stessi.

Art. 9

Albo Pretorio

La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere potati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e

può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.